

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3411

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORINI, MOLINARI, ZANELLA, BOLDI, PAOLIN, FOSCOLO, SUTTO, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CANTALAMESSA, CARRARA, COLLA, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, MARCO DI MAIO, FANTUZ, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MORANI, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RIBOLLA, SNIDER, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALBUSA, VIVIANI, ZOFFILI

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti cosmetici per l'igiene, la protezione e il benessere personale destinati a pazienti sottoposti a terapie oncologiche

Presentata il 16 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Estetica e percorso di terapia oncologica sono due concetti comunemente percepiti come distanti e separati. Nella percezione maggiormente diffusa viene spesso sottovalutato quanto l'aspetto psicologico, la cura del sé, il mantenere e ritrovare la propria immagine e la propria identità possa essere

d'aiuto per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie oncologiche.

A dimostrarlo sono gli esiti di uno studio clinico pilota elaborato dall'Istituto europeo di oncologia in collaborazione con l'Università degli studi di Milano, pubblicato dalla rivista scientifica *Quality of life Research*, che ha confermato come gli

accorgimenti estetici e l'utilizzo di cosmetici per attenuare gli effetti secondari delle terapie siano in grado di migliorare la qualità della vita delle persone in terapia oncologica dimezzando lo *stress*.

Lo studio, in particolare, ha valutato quanto la cura del proprio aspetto, anche tramite l'utilizzo di prodotti cosmetici, sia efficace nel migliorare la qualità di vita dei pazienti durante e dopo il trattamento oncologico. I due fattori considerati e misurati sono la riduzione dei sintomi cutanei percepiti e degli stati d'animo negativi (*distress*). I risultati mostrano che, dopo 28 giorni, si verifica una riduzione degli stati d'animo negativi del 53 per cento e dei sintomi cutanei percepiti del 60 per cento, con un cambiamento positivo della qualità della vita complessiva del paziente.

La tossicità cutanea delle terapie anticancro (solo per citare alcuni esempi secchezza, prurito, bruciore) influisce negativamente sul benessere psicofisico delle persone, aumentando anche il disagio emotivo, che fa crescere il rischio di interrompere o affrontare nel modo sbagliato la terapia oncologica. La qualità di vita delle persone colpite da tumore è al centro di numerosi studi e iniziative, ma ancora troppo trascurata: i medici sono sempre più attenti a questi aspetti, ma non tutti lo affrontano, pochi pazienti ne

parlano e in quasi la metà degli studi il loro « benessere » è escluso dai criteri per valutare l'efficacia di una terapia oncologica.

Ecco perché la presente proposta di legge intende contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza circa il ruolo che il benessere psicofisico può svolgere durante il percorso di cura oncologica. Ciò può avvenire anche attraverso l'ampliamento dei benefici fiscali riconosciuti a tutti coloro che sono sottoposti a terapie oncologiche, al fine di rendere maggiormente accessibili – anche in termini economici – i prodotti cosmetici e quelli per l'igiene, la protezione e il benessere personale.

La proposta di legge, prendendo spunto anche dall'esperienza positiva della detraibilità per le spese di acquisto della parrucca, inserita già un decennio fa attraverso la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 dell'Agenzia delle entrate, prevede la possibilità, a beneficio dei malati in terapia oncologica comprovata da documentazione medica, di detrarre le spese sostenute per l'acquisto di prodotti cosmetici per l'igiene, la protezione e il benessere personale destinati alla correzione di un danno estetico, di uno o più effetti secondari connessi a tali terapie, nonché a supporto di una condizione di grave disagio psicologico conseguente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, la parola: « nonché » è soppressa e dopo la parola: « lattanti » sono inserite le seguenti: « , nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di prodotti cosmetici per l'igiene, la protezione e il benessere personale che soddisfino i requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, a condizione che tali spese siano destinate alla correzione di un danno estetico, al trattamento di effetti secondari o al supporto in una condizione di grave disagio psicologico conseguenti a terapie oncologiche comprovate dalla relativa documentazione medica ».



18PDL0168870